

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2216

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SPORTIELLO

Istituzione e disciplina della figura professionale
dell’autista soccorritore

Presentata il 28 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende istituire e definire la figura professionale dell’autista soccorritore indicando le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali esso agisce, nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione, colmando così una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992, che crea disuguaglianza tra le varie regioni italiane.

L’autista di ambulanza, o autista soccorritore, è un esperto nella guida di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario. Il suo compito principale è quello di trasportare, presso strutture ospedaliere e sanitarie, persone che necessitano di cure mediche, coadiuvando gli operatori sanitari presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario.

Appare, dunque, necessario definire il profilo professionale dell’autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, defi-

nendone il ruolo e regolamentando i rapporti all’interno dei vari ambiti organizzativi in cui si colloca tale figura.

Nell’esercizio delle sue funzioni, infatti, l’autista soccorritore interagisce con medici e con infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni l’anno, assicurando l’assistenza sanitaria nel territorio nazionale.

Nello scenario sanitario attuale, pur essendo un componente essenziale del personale delle ambulanze e, spesso, un fattore di discriminare tra la vita e la morte del paziente, tale figura professionale formalmente non esiste non avendo ancora avuto un riconoscimento giuridico.

Per la pubblica amministrazione l’autista soccorritore è semplicemente un « operatore tecnico autista di ambulanza ».

Di fatto questi « angeli del 118 » sono passati dalla mera guida di un veicolo alla prestazione di servizi di primo soccorso, collaborando con *l’équipe* sanitaria grazie

alla loro conoscenza dei protocolli operativi da attuare nei casi di emergenza per salvare la vita dei pazienti.

Ad oggi, sebbene l'organizzazione dei servizi di emergenza preveda la presenza dell'autista soccorritore attribuendogli compiti precisi e nonostante gli stessi autisti abbiano acquisito una coscienza di categoria che li portano ad avanzare una specifica richiesta di regolamentazione dei loro compiti, attività e formazione, il riconoscimento normativo di tale figura non è ancora stato previsto, pur essendo stati presentati alcuni progetti di legge in materia sia nella corrente che nelle precedenti legislature.

Quotidianamente, migliaia di autisti soccorritori, dipendenti o volontari, dal nord al sud d'Italia, con un impegno e una dedizione costanti, svolgono con professionalità le attività di soccorso e di assistenza, ma continuano a restare dei « fantasmi » e il loro processo formativo è diverso da regione a regione, provocando la creazione di un'ingiustificata differenziazione.

Nel periodo dell'epidemia di COVID-19, migliaia e migliaia di autisti soccorritori, in ogni regione, sono stati impegnati, insieme alle professioni sanitarie, nell'assistenza e nel trasporto dei pazienti, dal servizio emergenza-urgenza sanitaria, ai trasporti secondari.

Gli autisti soccorritori sono impegnati in prima linea, in qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi situazione, comprese quelle che mettono a rischio la loro incolumità, cercando di assolvere al loro compito indipendentemente dal regime contrattuale applicato. L'Associazione autisti soccorritori italiani ha più volte chiesto l'istituzione della figura giuridica e professionale dell'autista soccorritore, un piano formativo omogeneo da adottare in tutte le regioni e nelle province autonome nonché l'inserimento di tale figura, in quanto si occupa del trasporto sanitario di persone, tra le figure professionali ausiliarie del settore sanitario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione, definizione e compiti della figura professionale dell'autista soccorritore)

1. La presente legge istituisce e disciplina la figura professionale dell'autista soccorritore.

2. L'autista soccorritore è un esperto nella guida di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, tra i quali le ambulanze e le automediche, in possesso di un'adeguata conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di impiego di tali mezzi nonché delle procedure da attuare in caso di emergenza sanitaria.

3. L'autista soccorritore è l'operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge le seguenti attività:

a) conduce mezzi di soccorso e di trasporto sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguarda la sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) provvede ad accertare lo stato di efficienza e di sicurezza del mezzo di soccorso e di trasporto sanitario;

c) assicura il corretto utilizzo dei presidi sanitari presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario;

d) provvede alle comunicazioni radio-telefoniche mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;

e) provvede alla lettura della cartografia e all'utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale;

f) garantisce la comunicazione con la centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118, con gli altri mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e con la rete dei reparti di pronto soccorso degli ospedali;

g) assicura la comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

h) presta la sua collaborazione nell'intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del rispettivo servizio sanitario, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 6 e in conformità all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al medesimo articolo.

2. Per lo svolgimento dei corsi di formazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui al comma 2.

Art. 3.

(Attività e competenze)

1. Le attività dell'autista soccorritore riguardano la logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118 di riferimento o dell'autorità che coordina l'intervento.

2. Le competenze tecniche dell'autista soccorritore sono le seguenti:

a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei mezzi di soccorso e di

trasporto sanitario, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;

b) possesso delle tecniche di guida in emergenza adatte a ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

c) conoscenza delle disposizioni che regolano la circolazione su strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del mezzo di soccorso e di trasporto sanitario al fine di garantire la massima sicurezza dell'intervento.

3. Nell'utilizzo degli strumenti informatici l'autista soccorritore deve essere in possesso delle seguenti competenze:

a) registrare i controlli dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

b) registrare gli interventi effettuati, sia primari che secondari;

c) essere in grado di utilizzare gli apparecchi radio in dotazione, conoscere i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118.

4. L'autista soccorritore deve altresì essere in possesso delle seguenti competenze sanitarie:

a) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

b) capacità di rilevare i parametri vitali concernenti la pressione sanguigna, mediante l'uso di sfigmomanometro e fonendoscopio, la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno periferica con l'ausilio di apparecchiature elettroniche;

c) capacità di effettuare il controllo della glicemia mediante l'uso di apposito misuratore e del livello di ossigenazione capillare mediante l'uso del saturimetro;

d) essere in grado di effettuare una valutazione primaria e secondaria dello stato di coscienza e dell'arresto cardiorespirato-

rio e di attivare procedure di rianimazione cardiopolmonare nonché di utilizzare un defibrillatore semiautomatico nei casi di fibrillazione ventricolare o di tachicardia parossistica sopraventricolare, anche in età pediatrico-neonatale, su indicazione del personale sanitario;

e) utilizzare tutti i presidi di protezione personale.

Art. 4.

(Contesto operativo)

1. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale in regime di dipendenza da aziende sanitarie locali, da aziende ospedaliere e da enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 5.

(Corsi di formazione professionale e requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera *e)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

(Percorso di formazione)

1. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore di sanità, è definito il percorso formativo dell'autista soccorritore, con particolare riferimento all'organizzazione didattica dei corsi di formazione e alle attività di tiro-

cinio, finalizzato ad acquisire le competenze di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Rilascio dell'attestato professionale)

1. La frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 2 è obbligatoria.

2. Al termine del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore, a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, di cui tre nominati dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità e due dal responsabile della centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118 competente per territorio.

3. All'allievo che supera tutte le prove è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido in tutto il territorio nazionale.

4. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 8.

(Registri regionali e delle province autonome e Registro nazionale degli autisti soccorritori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire, presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, un registro pubblico degli autisti soccorritori.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero della salute il rispettivo registro pubblico degli autisti soccorritori di cui al comma 1. Il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'ultima trasmissione dei

registri da parte delle regioni e delle province autonome, provvede all'istituzione del Registro nazionale degli autisti soccorritori, costituito dai dati dei citati registri.

3. I registri regionali e delle province autonome di cui al comma 1 e il Registro nazionale di cui al comma 2 devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

